

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 85° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 29 GENNAIO 1988

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	Pag. 3
----------------------------------	--------

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 29 GENNAIO 1988

29<sup>a</sup> Seduta (Antimeridiana)Presidenza del Presidente  
COVI

*Intervengono il ministro di grazia e giustizia Vassalli e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

- «Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (434), d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri;
- «Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» (469), d'iniziativa dei senatori Covi ed altri;
- «Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» (483), d'iniziativa dei senatori Acone ed altri;
- «Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» (573), d'iniziativa dei senatori Onorato ed altri;
- «Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» (628), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri;
- «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri; approvato dalla Camera dei deputati;
- «Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (757), d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» (758), d'iniziativa dei senatori Spadaccia ed altri;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» (766), d'iniziativa del senatore Pollice

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 27 gennaio.

Il presidente Covi dà notizia dell'avvenuta elaborazione, in sede di Comitato ristretto, di un testo articolato ed il relatore Gallo dà conto dell'avvenuto recepimento, in tale testo, di varie proposte emendative, le quali si inseriscono nella logica di fondo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione passa quindi all'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Su proposta del relatore si introduce una correzione formale al comma 1 dell'articolo 1, già approvato nella seduta del 21 gennaio.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un articolo 1-bis concernente la disciplina del dissenso dei componenti degli organi collegiali già illustrati dal senatore Corleone e di un analogo emendamento del senatore Onorato, che il proponente illustra brevemente. Dopo averne chiesta la votazione per parti separate, il senatore Onorato specifica che si tratta di una norma generale avente una portata tale da non essere condizionata dalle vigenti norme codicistiche.

Il relatore, richiamata l'incidenza che una norma in materia verrebbe ad avere nell'ordinamento, reputa - anche in considerazione dell'imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e di misure anticipatrici del processo civile - preferibile non votare a favore della proposta volta ad introdurre un articolo aggiuntivo relativo alle deliberazioni degli organi collegiali. L'eventuale articolo aggiuntivo sarebbe esposto a probabili censure di incostituzionalità, giacché

l'introduzione di una norma sulla responsabilità negli organi collegiali può configurare un aggiramento del principio del carattere personale della responsabilità. Inoltre, prosegue il relatore, una simile norma, se approvata, sarebbe in concreto assai poco praticabile.

In conclusione, pur non sollevando obiezioni di sorta nel merito della proposta, dichiara non opportuno, in questo momento e in questo contesto politico, introdurre tale innovazione.

Il sottosegretario Castiglione, intende manifestare il proprio stupore per l'inatteso atteggiamento del relatore, il quale, con la presa di posizione di questa mattina, modifica il suo precedente orientamento. Pertanto, dichiara che il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

Il senatore Acone manifesta, a nome del Gruppo del PSI, il profondo stupore per l'inattesa inversione di rotta del relatore sul tema in questione, che contrasta con il proficuo contributo recato dal senatore Gallo nel Comitato ristretto per la redazione della proposta volta ad inserire l'articolo aggiuntivo. Reputa essere una esigenza indifferibile, alla luce del voto referendario, quella di documentare le ragioni giuridiche sottostanti la decisione e si dichiara di diverso avviso rispetto al relatore anche nella parte in cui avanza sospetti di illegittimità della norma in discussione. Del resto, lo stesso comma 2 dell'articolo 1 già prefigura per gli organi collegiali una responsabilità per l'esercizio di funzioni giudiziarie; il richiamo del relatore al carattere personale della responsabilità appare inoltre poco pertinente, in quanto la discussione verte su di una fattispecie di responsabilità civile, la quale, come è noto, s'impenna sul principio di solidarietà fra i debitori. Quindi proprio la non introduzione di una disposizione sulla responsabilità negli organi collegiali determinerebbe uno scompensamento all'interno dell'ordinamento.

Le ragioni del suo voto favorevole all'articolo aggiuntivo sono anche politiche, in quanto il Parlamento deve rispondere in modo conforme alla volontà referendaria, oltre che giuridiche; infine, introdurre l'opinione dissenziente non dà luogo - come invece reputa taluno - ad una ipotesi di reato per omessa denuncia.

Il senatore Macis preannuncia, a nome del Gruppo comunista, il voto contrario ad ogni formulazione di un articolo aggiuntivo in materia, in quanto questo si porrebbe come norma innovativa, certo opportuna in linea generale, ma non suscettibile di essere introdotta in questa sede. Del resto, oltre a difficoltà d'ordine sistematico, ostano alla sua introduzione anche problemi di carattere organizzativo. Pur avendo recepito l'osservazione del Governo, secondo cui le strutture giudiziarie sarebbero in grado di reggere l'impatto di questa innovazione, il senatore Macis dichiara il suo scetticismo circa la concreta applicazione di siffatta previsione e, pertanto, propone di esaminare l'istituto del dissenso, pur opportuno nel merito, in un secondo momento.

Il senatore Corleone esordisce richiamando la primaria esigenza, per chi opera in politica, di rispettare una metodologia comportamentale, per cui, a quanto detto in Comitato ristretto, deve seguire un coerente atteggiamento in Commissione plenaria. E questa sua osservazione, dichiara il senatore Corleone, viene a riverberarsi, con suo rammarico, anche sui lavori futuri della Commissione giustizia. Invita, pertanto, il relatore ad un ripensamento sulla sua proposta.

Passando quindi ad esaminare nel merito gli emendamenti volti ad introdurre un articolo aggiuntivo, ricorda, a chi ha fatto parte del Comitato ristretto, l'esigenza di non disattendere la volontà maggioritaria dei cittadini che hanno chiesto una maggiore certezza del diritto e precisi centri di imputazione per i magistrati.

Il relatore, interrompendo l'oratore, chiarisce che il proprio punto di vista non scaturisce da alcuna imposizione esterna - in tal caso, se tentativi fossero stati esperiti, egli avrebbe rassegnato il mandato -, bensì da intimi e radicati convincimenti.

Il senatore Corleone, riprendendo il suo intervento, stigmatizza il ricorso, più volte e da più parti evocato, alla figura di accordo politico quale giustificazione politica per la scelta che si tenta di imporre. Ricorda infine la coerenza del suo Gruppo politico con l'impegno già assunto da Agostino Viviani, allorché già nel 1978 presentò un disegno di legge in

proposito, a che gli organi collegiali non venissero lasciati senza normazione.

Il senatore Misserville si dichiara a favore dell'introduzione dell'articolo aggiuntivo, pur non nascondendo una perplessità tecnica circa l'estensione del dissenso alla motivazione. Formula, pertanto, un emendamento soppressivo in tal senso.

Il presidente Covi preannuncia, a nome del Gruppo repubblicano, il sostegno ad un articolo aggiuntivo, argomentandolo con il convincimento dell'infondatezza dei richiamati sospetti di incostituzionalità e con il bisogno di non lasciare disattesa la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

La senatrice Salvato preannuncia la sua astensione sugli emendamenti volti ad introdurre un articolo aggiuntivo ed auspica che una più meditata riflessione in Aula possa dar modo di pervenire ad una soluzione unitaria del problema. Il legislatore deve, infatti, farsi carico dell'esigenza di contemperare tutti gli interessi in gioco, fra i quali, in questo contesto, predomina quello di introdurre una responsabilizzazione del collegio giudicante.

Il senatore Onorato esordisce manifestando il suo apprezzamento per l'intervento della senatrice Salvato, che lo induce ad un certo ottimismo circa la soluzione di questo delicato problema; soggiunge, inoltre, di non poter esimersi dal condannare la discrasia verificatasi fra quanto affermato in sede di Comitato ristretto e quanto sostenuto nell'odierna seduta. Quanto da lui ora evidenziato sfugge ad ogni valutazione logica, ma risponde esclusivamente ad una filosofia, che egli condanna, di accordi precostituiti.

Dichiara, inoltre, che la mancata previsione di una forma di responsabilità per i componenti degli organi collegiali determinerebbe una lacuna legislativa, a suo dire, ancor più grave se giustificata da disfunzioni amministrative che renderebbero inattuabile una siffatta norma. Conclude ricordando ai colleghi che la previsione di una responsabilizzazione intellettuale del magistrato avrebbe l'ulteriore pregio di non scalfire il sistema processuale vigente.

Il relatore ribadisce che la posizione da lui espressa mira a evitare una cristallizzazione di posizioni e a non pregiudicare l'approvazione del testo in Aula. Pertanto, invita il Governo a

chiedere che non vengano posti ai voti gli emendamenti aggiuntivi di un articolo sulla materia fino qui dibattuta.

Il presidente Covi precisa che solo in presenza di un ritiro degli emendamenti da parte dei proponenti potranno essere evitate le votazioni.

Si apre un dibattito nel corso del quale intervengono i senatori Acone, Covo, Lipari, Vitalone, Onorato (disponibile a ritirare il suo emendamento a condizione di una esplicita dichiarazione di disponibilità del relatore Gallo a rimeditare in aula la questione), Corleone, Macis, Di Lembo e Spadaccia.

Interviene quindi il relatore alla Commissione il quale, anche a nome del Gruppo democratico cristiano, chiede il ritiro degli emendamenti subordinandolo ad una rimeditazione da operare in Aula e legata a questioni di principio e non ad azioni dimostrative.

Segue, quindi, il ritiro degli emendamenti da parte dei proponenti, i quali si riservano la facoltà di ripresentarli in Aula.

La seduta è quindi sospesa.

*(La seduta sospesa alle ore 11,35 è ripresa alle ore 12,20).*

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il relatore dà conto delle due formulazioni varate dal Comitato ristretto: la prima è analoga al testo accolto dall'altro ramo del Parlamento, l'altra si differenzia, in sostanza, per la previsione di una clausola di salvezza al comma 2 e per una diversa formulazione della tipizzazione della colpa grave.

Il sottosegretario Castiglione dichiara la preferenza del Governo all'inclusione al comma 2 delle parole «salvo i casi di colpa grave».

Prima di passare alla votazione degli emendamenti del senatore Corleone che prefigurano una responsabilità del magistrato diretta e concorrente con quella dello Stato prende la parola, per dichiarazione di voto, il senatore Lipari. Costui si esprime a favore di una dettagliata indicazione dei casi che integrano la fattispecie della colpa grave e, pertanto, preannuncia il suo voto contrario ai suddetti emendamenti. Per quanto riguarda la previsione di negligenza inescusabile egli propone

l'aggiunta di una condizione, ossia che non debba essere solo rilevata - come già nel testo del Comitato - ma anche dedotta.

Il senatore Corleone, per dichiarazione di voto, sottolinea l'importanza che la sua parte politica riconnette a questo articolo e ribadisce come la tipizzazione della colpa non avrebbe dovuto essere fissata su criteri oggettivi dai contorni indefiniti, bensì su aspetti soggettivi più facilmente rilevabili.

Il senatore Onorato dissente dall'ispirazione di fondo di questa proposta e preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore Acone dichiara di ritirare gli emendamenti soppressivi del comma 3 e sostitutivi dei commi 3 e 4 da lui presentati, e di aderire al testo proposto dal Comitato ristretto, giacché evita che l'ambito della responsabilità del magistrato sia troppo ridotto; tuttavia, reputa necessario - in sede di tipizzazione della colpa grave - sostituire le parole «disapplicazione di legge vigente» con le altre «violazione di legge vigente».

Il senatore Battello si dichiara, a nome del Gruppo comunista, a favore del comma 1 come formulato dal Comitato ristretto, perché si caratterizza, rispetto al testo della Camera dei deputati, per l'introduzione della parola «atto» quale causa del danno ingiusto, in aggiunta alle ipotesi, già previste dalla Camera, di comportamento e di provvedimento giudiziario. Preannuncia il ritiro dell'emendamento sostitutivo del comma 2, in quanto in seno al Comitato ristretto non si è coagulato su di esso un consenso sufficientemente ampio.

Si dichiara altresì in senso favorevole all'accoglimento dei commi 2 e 3 del testo proposto dal Comitato ristretto.

Il senatore Misserville dichiara di mantenere gli emendamenti del suo Gruppo relativi al comma 1 (volto ad eliminare le parole «che derivino da privazione della libertà personale»), al comma 2 (soppressivo del comma stesso) ed al comma 4 (integralmente sostitutivo), e di sostenere la formulazione del testo proposto dal Comitato ristretto.

Posti ai voti gli emendamenti del senatore Corleone e di altri senatori sostitutivi dell'intero articolo sono respinti.

Un emendamento del senatore Onorato integralmente sostitutivo dell'articolo 2 è illu-

strato dal proponente, che ne giustifica le ragioni della presentazione adducendo motivazioni tecniche. Posto ai voti, è respinto.

Parimenti sono respinti tre emendamenti del senatore Corleone ed altri, sostitutivi del comma 1, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore Onorato.

Dopo che il senatore Lipari ha dichiarato di ritirare l'emendamento da lui presentato al comma 1, un emendamento allo stesso comma del senatore Filetti è posto ai voti e respinto, con dichiarazione di voto contrario del senatore Onorato.

Su un emendamento del senatore Casoli, soppressivo del comma 3, intervengono i senatori Onorato e Lipari, che si esprimono in senso contrario all'accoglimento, nonché i senatori Acone, Corleone e Misserville, ad esso favorevole.

Il senatore Corleone interviene quindi in merito ad un emendamento soppressivo anch'esso del comma 3, da lui presentato insieme ad altri senatori, per dichiarare che ne auspica l'approvazione pur essendo consapevole del fatto che la collocazione di esso, sul piano sistematico, è poco corretta, giacché sarebbe stata preferibile una inserzione nell'articolo 1. Posto ai voti, l'emendamento è respinto, dopo un'intervento contrario del relatore.

Un ulteriore emendamento dei senatori Filetti e Misserville, soppressivo del comma 3, è parimenti respinto.

La Commissione respinge altresì, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Onorato, un emendamento del senatore Corleone ed altri, parzialmente modificativo del comma 3, e quindi un altro degli stessi proponenti, volto a limitare l'esclusione di responsabilità alle sole prove ritualmente assunte dal magistrato: si esprimono in senso contrario ad esso i senatori Onorato ed Acone.

Parimenti respinto è un emendamento del senatore Corleone, volto ad inserire, al comma 3, lettera a), fra la previsione delle leggi vigenti quella sulla competenza territoriale, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Di Lembo (che precisa che l'emendamento è volto a chiarire come nella nozione di legge debba intendersi inclusa ogni norma formal-

mente qualificabile come tale, indipendentemente dal contenuto processuale o meno).

Successivamente è respinto un altro emendamento del senatore Corleone ed altri, espressivo del comma 4, mentre è dichiarato assorbito dal testo proposto dal Comitato ristretto e, pertanto, non viene posto ai voti, un emendamento sostitutivo dello stesso comma, presentato dal senatore Lipari.

Un emendamento dei senatori Filetti e Misserville, sostitutivo del comma 4, posto ai voti, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Corleone, è respinto; così pure sono respinti due emendamenti del senatore Corleone ed altri, volti ad aggiungere due ipotesi al comma 4, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Misserville, nonché altri due degli stessi proponenti, allo stesso comma 4.

Infine la Commissione approva la prima delle due formulazioni dell'articolo 2 proposte dal Comitato ristretto (priva delle parole «salvo i casi di colpa grave»).

*La seduta termina alle ore 13,40.*

### 30ª Seduta (Pomeridiana)

*Presidenza del Presidente  
COVI*

*Intervengono il ministro di grazia e giustizia Vassalli e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

#### IN SEDE REFERENTE

«**Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati**» (434), d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri;

«**Nuove norme sulla responsabilità del magistrato**» (469), d'iniziativa dei senatori Covi ed altri;

«**Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato**» (483), d'iniziativa dei senatori Acone ed altri;

«**Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati**» (573), d'iniziativa dei senatori Onorato ed altri;

«**Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati**» (628), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri;

«**Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati**» (748), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri; approvato dalla Camera dei deputati;

«**Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati**» (757), d'iniziativa popolare;

«**Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile**» (758), d'iniziativa dei senatori Spadaccia ed altri;

«**Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice**» (766), d'iniziativa del senatore Pollice

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta anti-meridiana.

Il presidente Covi comunica che si passerà all'esame dell'articolo 3.

Il relatore Gallo dà conto delle modifiche introdotte in sede ristretta al testo approvato dalla Camera dei deputati: la previsione del rifiuto da parte del magistrato per integrare la fattispecie del diniego di giustizia e l'inclusione della parola «improrogabili» al comma 3 per l'ipotesi di denegata giustizia in materia di libertà personale.

Il senatore Corleone e il senatore Misserville illustrano, rispettivamente, due emendamenti sostitutivi dell'articolo: il primo intende introdurre il termine di 10 giorni, l'altro quello di 15 giorni, per realizzare l'ipotesi della denegata giustizia. Il relatore e il rappresentante del Governo si dichiarano contrari ad entrambi.

Il senatore Battello, intervenendo per dichiarazione di voto, auspica l'approvazione del testo del Comitato ristretto e, quindi, si dichiara contrario ai citati emendamenti.

Posto ai voti, l'emendamento del senatore Corleone è respinto, mentre quello del senato-

re Misserville è, su richiesta del proponente, posto ai voti per parti separate: i primi due commi sono respinti.

Il senatore Acone dichiara che il comma 3 dell'emendamento Misserville è da intendersi assorbito nel testo proposto dal Comitato ristretto perchè ne è stata recepita la portata. Al riguardo si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori Onorato, Salvato, Misserville - che ritira la sua proposta sul comma 3 - e Battello: al termine di esso vengono dichiarati assorbiti nel testo proposto dal Comitato ristretto la residua parte dell'emendamento del senatore Misserville, nonché tre emendamenti del senatore Corleone, uno sostitutivo dell'intero articolo 3, l'altro soppressivo di parte del comma 1, l'ultimo aggiuntivo di un comma.

Un emendamento del senatore Corleone soppressivo al comma 1 delle parole «senza giustificato motivo» è illustrato dal proponente. Il relatore, pur dando atto della fondatezza della *ratio* sottostante alla proposta, si dichiara ad esso contrario. Dello stesso avviso è il Governo. Posto ai voti, l'emendamento è respinto. Un altro emendamento del senatore Corleone, parzialmente sostitutivo del comma 2, è illustrato dal proponente e, posto ai voti, respinto.

Viene quindi dichiarato precluso un emendamento del senatore Corleone, soppressivo al comma 3 delle parole «senza giustificato motivo», mentre viene approvato un altro emendamento dello stesso proponente soppressivo al comma 3 delle parole «del tutto», previ pareri favorevoli del relatore e del Governo.

Il senatore Battello ritira un emendamento aggiuntivo che disponeva l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 328 del codice penale.

È, quindi, approvato l'articolo 3 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'articolo 4. Il Presidente dà conto degli emendamenti che devono essere intesi come preclusi perchè assorbiti, nella sostanza, nel testo dell'articolo predisposto dal Comitato ristretto.

Il senatore Corleone, proponente un emendamento che mira a legare i termini per l'azione ad una condizione, dichiara che, in

caso di non accoglimento, si riserva di ripresentare la medesima proposta emendativa in Aula. L'emendamento posto ai voti è respinto; parimenti avviene per un altro emendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo, dello stesso proponente.

È altresì respinto un emendamento dei senatori Filetti e Misserville, soppressivo della previsione di proponibilità della domanda dopo che siano stati esperiti i mezzi di impugnazione ordinari se previsti ovvero quando siano esauriti la fase o il grado del giudizio *de quo*: il senatore Misserville si riserva di ripresentarlo in Assemblea. Del pari respinto risulta un emendamento del senatore Onorato, avente contenuto analogo ma più ristretto, giacchè si limita ad eliminare il richiamo alla fase del giudizio.

Il senatore Misserville illustra, quindi, un emendamento a firma del senatore Filetti e sua, volto a sopprimere al comma 2 le parole «a pena di decadenza». Posto ai voti, questo è respinto. Gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo comunista, soppressivi di una parte del comma 2, lettera *b*), sono ritirati dai proponenti che si riservano la facoltà di ripresentarli in Aula.

Interviene, poi, il relatore, che si dichiara favorevole all'accoglimento del testo del Comitato ristretto. A queste parole si associa il Governo. Due emendamenti, presentati dai senatori Filetti ed Acone, entrambi soppressivi del comma 3, sono respinti con un'unica votazione. Posto ai voti è infine approvato l'articolo 4 nella formulazione varata dal Comitato ristretto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5 del testo elaborato dal Comitato ristretto, con l'illustrazione di emendamenti del senatore Corleone volti ad eliminare del tutto il filtro di ammissibilità dell'azione il primo (soppressivo dell'intero articolo) e ad attenuarne le conseguenze gli altri.

Dopo che il senatore Acone ha dichiarato di ritirare un suo emendamento in considerazione dell'intesa raggiunta in sede di Comitato ristretto, il senatore Misserville ritira una proposta di modifica dell'intero articolo 5 ritenendola in parte assorbita dal testo all'esame, mentre preannuncia la propria astensione

sull'articolo 5 proprio in funzione del mancato recepimento delle indicazioni contenute nel suo emendamento.

Il relatore si dichiara favorevole al testo del Comitato anche nella parte che estende il giudizio di ammissibilità all'ipotesi di non manifesta infondatezza e sottolinea come, in caso di declaratoria di ammissibilità in grado di appello, la causa sia destinata a ritornare presso lo stesso tribunale ma in una diversa composizione.

Esprime pertanto parere contrario su gli emendamenti presentati. A tale parere si associa il rappresentante del Governo.

La Commissione accoglie infine l'articolo 5 nel testo proposto dal Comitato ristretto. Risultano respinti gli emendamenti del senatore Corleone.

Sugli emendamenti presentati all'articolo 6, illustrati dai senatori Corleone, Pizzol (che fa propri gli emendamenti del senatore Acone) e Misserville, il relatore Gallo esprime parere tendenzialmente contrario, soprattutto con riferimento al secondo comma del testo proposto laddove si stabilisce che la sentenza pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non faccia stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7 nel procedimento disciplinare: a suo avviso, infatti, l'intervento adesivo previsto per il magistrato potrebbe restringerne l'azione in limiti tali da non permettergli un'adeguata difesa delle proprie ragioni e da far quindi risultare sostanzialmente ingiusta una costitutività di stato nella sentenza.

Il ministro Vassalli si rimette alla volontà della Commissione per quanto riguarda la norma testè richiamata, tenendo conto del fatto che, pur se essa concreta una deroga che non manca di suscitare perplessità, la Camera dei deputati ha discusso a lungo la materia giungendo a precise conclusioni circa l'inopportunità che il magistrato possa essere chiamato in giudizio o possa patire conseguenze negative dal suo intervento nella causa principale.

Sull'emendamento dei senatori Casoli ed Acone volto a consentire l'intervento volontario nel giudizio del giudice il cui comportamento è dedotto in causa, mantenendo la costitutività di stato della sentenza principale nei suoi confronti nel giudizio di rivalsa, il

presidente Covi dichiara l'astensione, potendone condividere solo quest'ultima parte e non la prima che esclude un intervento limitato alla ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Interviene altresì per dichiarazione di voto il senatore Di Lembo (richiama la necessità di non discostarsi dal sistema vigente per tutti gli altri funzionari dello Stato in tema di azione di rivalsa) mentre il senatore Misserville si dice favorevole ad una pura e semplice soppressione del comma 2 dell'articolo. Tutti gli emendamenti presentati sono quindi posti ai voti e respinti.

L'articolo 6 è accolto nel testo proposto dal Comitato ristretto.

La Commissione affronta quindi l'esame del testo proposto per l'articolo 7 e dei relativi emendamenti che vengono illustrati dai senatori Onorato, Corleone, Misserville ed Acone.

Il senatore Gallo esprime il proprio parere sottolineando come una preoccupazione avanzata dal senatore Misserville in ordine al comma 1 dell'articolo 7 (che così come formulato risulta di difficile interpretazione) debba senz'altro trovare accoglimento. Propone pertanto la seguente nuova formulazione del comma stesso: «Lo Stato, entro un anno dal momento in cui è divenuta definitiva la sua responsabilità in base a titolo giudiziale o stragiudiziale, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato».

Per quanto attiene invece un emendamento soppressivo del comma 2, illustrato dal senatore Acone e motivato con il timore di disparità di trattamento fra giudici conciliatori, giudici popolari ed altri cittadini estranei alla magistratura, ritiene tali preoccupazioni superabili in quanto la diversa qualificazione soggettiva delle persone in questione risulta di per sé sufficiente a giustificare una distinzione di responsabilità, che si risolve nel trattare in modo diverso situazioni obiettivamente diverse: cioè in una corretta applicazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Per tutte queste ragioni il relatore si dichiara favorevole al mantenimento del testo del Comitato ristretto.

Concorda il rappresentante del Governo.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti che vengono tutti respinti (il senatore

Onorato dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento dei senatori Casoli ed Acone).

Prima di passare alla votazione del testo proposto dal Comitato ristretto il senatore Acone esterna nuovamente la propria perplessità circa la decisione di far rispondere anche per colpa grave i cittadini estranei alla magistratura che partecipano ad organi giudiziari, in ciò discriminandoli rispetto al trattamento di maggior favore riservato ai giudici conciliatori e popolari.

L'articolo 7 è quindi accolto dalla Commissione e si passa all'esame del successivo articolo 8 e dei relativi emendamenti.

Il senatore Gallo ricorda che il Comitato ristretto ha predisposto tre diverse formulazioni dell'articolo in questione, che differiscono unicamente per il diverso trattamento riservato al magistrato nei confronti del quale siano promosse più azioni di rivalsa: la prima ipotesi si concreta in un cumulo materiale delle somme richieste per ciascuna rivalsa; la seconda istituisce una sorta di cumulo giuridico prevedendosi la possibilità di aumentare fino alla metà l'importo massimo, stabilito in un terzo dello stipendio annuo del magistrato; la terza prevede un diverso sistema di cumulo giuridico in cui si considera la sanzione massima come riferibile a più azioni purché promosse nel medesimo anno.

A suo modo di vedere, e ferma restando la necessità di modificare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, le ipotesi preferibili sono, nell'ordine, la seconda e la terza.

Il sottosegretario Castiglione ricorda le ragioni di opportunità, in relazione a magistrati particolarmente esposti a rischio di azioni di responsabilità, che avevano indotto l'altro ramo del Parlamento a formulare la norma nei termini in cui è pervenuta al Senato. Prende comunque atto delle valide ragioni che sottostanno alle proposte del Comitato ristretto e dichiara di preferire l'ultima fra le tre alternative prospettate dal relatore.

Dopo che il senatore Misserville ha ribadito la necessità che il giudizio di rivalsa sia affidato alla Corte dei conti come previsto da un emendamento da lui presentato insieme al senatore Filetti, il senatore Corleone dà conto

di un'analogha proposta di modifica nella convinzione che il meccanismo escogitato dal Comitato ristretto non valga comunque a sanare i difetti di un sistema viziato in radice: la rivalsa, così come è prevista, è inconsistente ed anche contraria alle norme costituzionali.

Il senatore Gallo si dichiara quindi contrario a tutti gli emendamenti illustrati e conferma la sua preferenza per la seconda tra le tre alternative prospettate dal Comitato. Contesta inoltre le argomentazioni del senatore Corleone sottolineando la diversità fra le fattispecie di danno erariale rimesse alla competenza della Corte dei conti e quella prevista da una normativa che, seppur perfettibile, costituisce comunque un grande progresso rispetto alla sostanziale impraticabilità delle norme del codice di procedura civile abrogate con il referendum.

Dello stesso avviso si dichiara il ministro Vassalli il quale ricorda come la questione risalga ai tempi del cosiddetto «pacchetto Rognoni»; per quanto riguarda la misura della rivalsa, pur non avendo preclusione nei confronti di alcune delle soluzioni prospettate dal Comitato, ribadisce il maggior favore del Governo nei confronti della terza.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto: il senatore Macis, a nome del Gruppo comunista, si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati e favorevole alla seconda soluzione prospettata dal Comitato ristretto; il senatore Acone ritiene praticabile solo la prima fra le tre alternative proposte alla Commissione; il senatore Lipari si dichiara propenso ad accogliere la seconda formulazione proposta dal Comitato ristretto, ma anche convinto della necessità di una riflessione sulla tipizzazione delle fattispecie di colpa grave di cui all'articolo 2 che in larga misura sdrammatizzerebbe il dibattito in Assemblea anche su questo aspetto della legge; il senatore Di Lembo sottolinea che in ipotesi tanto gravi come quelle previste dal testo approvato dal Comitato la pluralità di infrazioni dovrebbe far comunque sorgere seri dubbi sull'opportunità che un magistrato continui ad appartenere all'ordine giudiziario; il Presidente si dice favorevole invece alla prima delle alternative proposte.

La Commissione respinge tutti gli emenda-

menti e delibera quindi di adottare la seconda fra le tre soluzioni prospettate dal Comitato ristretto, con l'astensione del senatore Onorato.

Il senatore Macis ritira quindi un suo emendamento volto a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, relativo ai casi in cui lo Stato ha subito un danno in giudizio ricorrendo le condizioni di cui agli articoli precedenti, ed invita il relatore a precisare se ritenga tale norma inutile in quanto l'ipotesi sarebbe già considerata dalle altre disposizioni del provvedimento.

Qualora tale chiarimento non venisse, si riserva di presentare nuovamente l'emendamento in Assemblea.

Seguono interventi dei senatori Corleone e Di Lembo, quindi il relatore Gallo ribadisce che l'ipotesi è già contemplata dalle norme in vigore e che la previsione di azione diretta nei confronti del magistrato, di cui all'emendamento ritirato, configurerebbe un trattamento peggiore rispetto a quello stabilito in via generale.

Emendamenti analoghi a quello ritirato dal senatore Macis vengono proposti dal senatore Corleone.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore Onorato e contrarie dei senatori Misserville ed Acone tali emendamenti sono respinti e la Commissione passa all'esame dell'articolo 9 cui illustrano emendamenti i senatori Acone, Onorato e Misserville.

Su tali emendamenti esprimono parere contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore Acone, favorevole alla soppressione dell'articolo 9 richiesta da un emendamento del senatore Corleone, tutti gli emendamenti, posti ai voti, risultano respinti. La Commissione approva l'articolo 9 nel testo proposto dal Comitato ristretto e passa all'esame dell'articolo 10 sul quale riferisce il senatore Gallo, proponendo che nella norma relativa alla modalità di elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si introduca la previsione della possibilità di esprimere una sola preferenza anziché due.

Il senatore Corleone illustra un emenda-

mento volto a sopprimere l'articolo, un altro tendente a modificarne la rubrica ed un terzo volto a stabilire che i membri «laici» del Consiglio siano portati a quattro ed eletti per ciascuna Camera legislativa anziché d'intesa fra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il senatore Onorato illustra un emendamento sostitutivo dell'intero articolo e tendente fra l'altro ad eliminare la presenza del procuratore generale presso la Corte dei conti cui compete l'esercizio dell'azione disciplinare. Inoltre il suo emendamento è volto a meglio precisare e definire quelle elencazioni di compiti dell'istituendo consiglio che l'attuale comma 6 risolve con un semplice rinvio a determinate norme della legge sul Consiglio di Stato.

Il senatore Acone illustra alcuni emendamenti soffermandosi in particolare su quello relativo al comma 6, laddove si tratta di evitare la surrettizia anticipazione di una riforma estremamente difficile e complessa, dibattuta in diverse sedi da anni, evitando una mera ed impropria estensione di norme che sono state dettate per il Consiglio di Stato.

Il relatore prende atto dei numerosi emendamenti presentati e ritiene di poter raccogliere le indicazioni del senatore Onorato in ordine alla opportunità di escludere il procuratore generale dalla trattazione, nell'istituendo consiglio, delle questioni disciplinari, nonché quelle, già emerse in Comitato ristretto, del senatore Lipari per una migliore formulazione del comma 1.

Il ministro Vassalli ricorda come la norma in questione sia stata introdotta nel corso del convulso finale della discussione in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento: si tratta di una disposizione sofferta che, per quanto riguarda il comma 6, non formò oggetto di un accordo di Governo. Per tale ragione ritiene di poter esprimere parere favorevole sull'emendamento illustrato dal senatore Acone oltre che sulle modificazioni che il relatore ha suggerito raccogliendo le indicazioni del dibattito.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti che sono respinti (ad eccezione di quelli presentati dal senatore Onorato, che vengono ritirati) dopo una dichiarazione di voto favore-

vole del senatore Corleone sulla proposta di modifica relativa alle modalità di elezione dei membri «laici».

L'articolo 10 è infine accolto in una formulazione, suggerita dal relatore, nella quale si dispone che, fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni di magistrati della Corte dei conti è affidata al Consiglio di presidenza, si stabilisce altresì che il Consiglio di presidenza sia composto: *a)* dal presidente della Corte dei conti che lo presiede; *b)* dal procuratore generale della Corte dei conti; *c)* dal presidente di sezione più anziano; *d)* da tre cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale; *e)* da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

Inoltre il Consiglio di presidenza è costituito in consiglio disciplinare con la partecipazione del presidente della Corte dei conti, che lo presiede, e di tutti i suoi membri tranne il procuratore generale della Corte dei conti.

L'articolo dispone poi che i cittadini di cui alla lettera *d)* del comma 1 non possano esercitare qualsiasi attività suscettibile d'interferire con le funzioni della Corte dei conti; che alla elezione dei componenti di cui alla lettera *e)* del comma 1 partecipino, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto e che ciascun elettore abbia facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33,

commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Infine, fino all'entrata in vigore della legge di riforma si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1, 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

La Commissione accoglie altresì un articolo 10-*bis*, proposto dal Comitato e volto ad abolire il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691. Analogamente sono approvati gli articoli 11 e 12 nonchè l'articolo 13 del testo proposto dal Comitato ristretto dopo che sono stati respinti un emendamento soppressivo (presentato dal senatore Leone e fatto proprio dal senatore Acone) ed un emendamento volto ad aggiungere in fine all'articolo le parole «ed ingiusta detenzione» presentato dal senatore Onorato e fatto proprio dal senatore Corleone.

All'articolo 14 sono illustrati emendamenti dai senatori Misserville e Corleone, volti ad incrementare il limite di reddito previsto per l'accesso al gratuito patrocinio. Tali emendamenti sono respinti dopo un intervento del presidente Covi, il quale fa rilevare come essi recherebbero maggiori oneri.

Un ulteriore emendamento del senatore Corleone, tendente ad evitare la condanna alle spese dell'attore in giudizio che provi di aver subito un danno obiettivamente ingiusto, è infine respinto, dopo che su di esso il ministro Vassalli si è rimesso alla Commissione, mentre il relatore Gallo si è dichiarato favorevole ed il senatore Acone ha annunciato voto contrario. L'articolo 14 è infine approvato. È altresì approvata la proposta del Comitato ristretto di sopprimere l'articolo 15.

Senza discussione è accolto l'articolo 16 nel testo della Camera dei deputati, mentre sull'articolo 17 - relativo all'entrata in vigore della legge - vengono illustrati emendamenti dai senatori Corleone e Misserville. Tali emendamenti sono tutti respinti ed anche l'articolo 17 è accolto dalla Commissione nel testo del Comitato ristretto; in ordine al comma 2 di esso il senatore Gallo non nasconde peraltro la

sua perplessità, in quanto potrebbe risultare foriero di dubbi interpretativi.

Il senatore Corleone annuncia la propria intenzione di presentare all'Assemblea una relazione di minoranza, stante il suo totale dissenso dal testo licenziato dalla Commissione.

La Commissione dà infine mandato al relato-

re di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo predisposto dal Comitato ristretto e accolto dalla Commissione, con le modifiche sopraricordate, per il disegno di legge n. 748, proponendo in esso l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 20,50.*